

26-02-2019



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI

VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO

11 FEB. 2019

12/48

Proposta di delibera prot. n° ...5.....del 08/02/2019

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE**

**DELIBERAZIONE N. 58 DEL 27/02/2019**

**OGGETTO:** Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il giorno 27 FEB. 2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10.....Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de *MAGISTRIS*

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**

Enrico *PANINI*  
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta *GAETA*

P	X
---	---

Gaetano *DANIELE*

X	A
---	---

Carmine *PISCOPO*

X	A
---	---

Mario *CALABRESE*

P	X
---	---

Ciro *BORRIELLO*

X	A
---	---

Annamaria *PALMIERI*

X	A
---	---

Laura *MARMORALE*

X	A
---	---

Monica *BUONANNO*

X	A
---	---

Alessandra *CLEMENTE*

X	A
---	---

Raffaele *DEL GIUDICE*

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARMORI

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco e Assessore al Bilancio, dott. Enrico Panini

**Premesso che**

l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), è disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (*Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale*), e prevede, in riferimento alla determinazione ed all'applicazione dell'imposta, una *tariffa base* (di cui all'art.12, comma 1), identificata anche come tariffa ordinaria, variabile in relazione alla fascia di appartenenza di ciascun Comune;

il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), disciplinato anch'esso dal Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, prevede (art. 19, comma 2) che la commisurazione della relativa tariffa sia parametrata per ciascun foglio ad una dimensione base (fino a cm 70x100) e per periodi di tempo espressamente ivi indicati, variabile in relazione alla fascia di appartenenza di ciascun Comune;

in base alla medesima normativa (art. 2), i comuni sono ripartiti nelle seguenti cinque classi di ampiezza demografica, valide sia per la determinazione dell'importo della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità sia per quella del diritto sulle pubbliche affissioni:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;*
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;*
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;*
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;*
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti;*

alla tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità e a quella del diritto sulle pubbliche affissioni, la normativa di che trattasi prevede che si applichino *maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni*;

in generale, l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 507/1993, prevede espressamente quanto segue: "*Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili*";

analogamente, in virtù di quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 507/1993, "*Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni*", per quanto riguarda l'applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni;

le *maggiorazioni della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità* sono stabilite sia dal D. Lgs. n. 507/1993 (art. 12, comma 4; art. 13, comma 1; art. 7, comma 7; art. 13, comma 2, ultimo capoverso), nel loro ammontare e per le fattispecie a cui si riferiscono, sia demandate all'autonoma determinazione dei singoli enti locali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del medesimo testo normativo, laddove viene fissata anche la misura massima delle maggiorazioni che i comuni possono stabilire per ognuna di queste ulteriori due fattispecie;

le *maggiorazioni della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni* sono individuate dal decreto legislativo n. 507/1993 (art. 19, commi 3, 4 e 5), secondo le specifiche applicative ivi indicate e, per quanto riguarda le affissioni di carattere commerciale, da quanto previsto dagli artt. 4, commi 1 e 2, e 3, comma 6, del medesimo testo normativo, applicate dai comuni sempre nel rispetto delle indicazioni ivi riportate;

A. SEGRETARIO GENERALE

71

nell'architettura normativa del D. Lgs. n. 507/1993, le *maggiorazioni* dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni *vanno distinte dall'importo della tariffa base* a cui esse si applicano, indipendentemente dal valore monetario che quest'ultimo può assumere, e *sono di due tipi*:

- a) quelle che operano direttamente e per una percentuale predeterminata fissata dalla norma di rango primario, al ricorrere di precise condizioni, come nei casi di cui agli artt. 12, comma 4; 13, comma 1; 7, comma 7 e 13, comma 3, ultimo capoverso;
- b) quelle che sono demandate nella loro applicazione all'autonoma determinazione degli enti locali, nel rispetto dei vincoli e delle misure percentuali previste dalla medesima norma legislativa, come nei casi di cui agli artt. 3, comma 6 (*maggiorazione stagionale*), e art. 4, commi 1 e 2 (*maggiorazione commerciale*);

sia l'imposta comunale sulla pubblicità che il diritto sulle pubbliche affissioni sono soggette a specifiche *riduzioni*, espressamente previste dalla normativa di rango primario innanzi richiamata ed elencate, rispettivamente, all'articolo 16 per l'ICP, e all'articolo 20 per il DPA;

*oltre alla tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità, il Capo I del D. Lgs. n. 507/1993 prevede altre modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari, di seguito riportate, per le quali è prevista una specifica tariffazione, ma comunque parametrata alla superficie espositiva:*

<i>tariffa per la pubblicità effettuata sui veicoli</i>		
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	art. 13, comma 3, del D. Lgs. 507/1993	£. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.		£. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie		£. 48.000
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi</i>	art. 14, comma 1, del D. Lgs. 507/1993	£. 128.000
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose</i>	art. 14, comma 4, del D. Lgs. 507/1993	£. 8.000

infine, il medesimo testo legislativo, all'articolo 15 del Capo I, individua le seguenti ulteriori forme di diffusione dei messaggi pubblicitari la cui tariffa non fa riferimento al limite dimensionale del metro quadrato per il computo delle relative tariffe:

<i>tariffa per la pubblicità effettuata con aeromobili</i>	art. 15, comma 2, del D. Lgs. 507/1993	£. 192.000
<i>tariffa per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili</i>	art. 15, comma 3, del D. Lgs. 507/1993	£. 86.000
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini</i>	art. 15, comma 4, del D. Lgs. 507/1993	£. 8.000
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili</i>	art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/1993	£. 24.000

da quanto innanzi rappresentato, ne consegue che *la determinazione e l'applicazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni assume una composizione variabile* in relazione alle diverse modalità e mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari di volta in volta dichiarati e/o utilizzati dai soggetti passivi dei due tributi, variabilità che dipende da una serie di parametri, disciplinati in parte dalle stesse norme di rango primario ed in parte dalle autonome decisioni assunte a livello locale che, comunque, devono tener conto dei presupposti e dei limiti contenuti nelle norme di legge;

**Atteso che**

nell'ambito di tale *variabilità applicativa dei tributi di che trattasi*, assume particolare rilievo, per l'incidenza che esse hanno sul volume complessivo delle entrate da esse derivanti ed anche per l'adozione del presente provvedimento, l'individuazione del valore monetario della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni;

a tal fine, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa in materia, nonché richiamare le deliberazioni e le decisioni assunte dall'amministrazione comunale al riguardo, avendo altresì come riferimento per le finalità del presente provvedimento che il comune di Napoli appartiene, per entrambe le entrate, ai comuni di classe I (*comuni con oltre 500.000 abitanti*);

**Specificato che**

per chiarezza espositiva ed economia procedimentale, nella parte narrativa del presente atto verranno riportati i soli valori monetari valevoli per il comune di Napoli, precisando che essi, in aderenza al testo tutt'ora vigente della normativa di riferimento, sono espressi in lire, mentre nella parte dispositiva del provvedimento ne sarà riportata anche la trasformazione in euro dei valori derivanti dagli aumenti deliberati, in modo da attualizzare le decisioni assunte all'odierna valuta avente corso legale

per l'operazione di conversione monetaria innanzi richiamata sono stati seguiti i criteri dettati dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

**Preso atto che**

per la *tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità*, l'*originaria formulazione* dell'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, stabiliva che "*per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente: comuni di classe I: £. 32.000*";

per la *tariffa delle pubbliche affissioni*, l'*originaria formulazione* dell'articolo 19, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, stabiliva che "*la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:*

*"Per ogni periodo*

	<i>per i primi 10 giorni</i>	<i>successivo di 5 giorni o frazione</i>
<i>comuni di classe I</i>	<i>£. 2.800</i>	<i>£. 840"</i>

l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che "*le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998*"

con *deliberazione di consiglio comunale n. 80 del 26 febbraio 1998*, in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449 del 27.12.1997, la *tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità* è stata aumentata nella misura del 20% rispetto alla originaria formulazione, portandola al valore di £. 38.400, mentre, per le motivazioni ivi riportate, *non è stata modificata la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni*;

l'articolo 30, comma 17, della legge n. 488/1999 ha stabilito che "*all'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

in merito alla modifica introdotta con il citato articolo 30, comma 17, della legge n. 488/1999, l'amministrazione comunale non ha esercitato alcuna variazione né della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità né della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni che, pertanto, avrebbero potuto assumere un valore monetario di riferimento superiore a quello vigente già a decorrere dall'esercizio finanziario 2000;

il *D.P.C.M. 16 febbraio 2001*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17.4.2001, ha rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2001 e per le motivazioni ivi illustrate, la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993 che, per i comuni di classi I, è stata fissata in £ 38.000;

l'articolo 77 bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante il "blocco degli aumenti" per tutti i tributi locali, ha sospeso per il triennio 2009-2011 la facoltà di cui all'articolo 11, comma 10, della legge n.449/1997 così come modificato dall'articolo 30, comma 17, della legge n. 488/1999;

l'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112 del 2008 e, pertanto, per l'anno 2012 i Comuni potevano disporre nuovamente gli aumenti previsti dalla legge n. 449/1997 e ss.mm.ii.;

l'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, ha abrogato, con decorrenza da tale data, l'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, precisando, al comma 11, che i procedimenti già avviati dovevano definirsi in base alle norme abrogate;

l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015 ha stabilito che "*l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 [Disposizioni in materia di statuto del contribuente], si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012*";

#### **Precisato che**

la normativa di rango primario in materia di pubblicità prevede, all'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 che "*i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa*", denominato canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);

il comma 2, lettera d), dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 446/1997 stabilisce altresì che il regolamento di cui al comma che lo precede preveda, tra l'altro, che nella determinazione della tariffa del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari "*... detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità .....*";

#### **Evidenziato che**

dall'esame congiunto delle fonti normative primarie, degli atti amministrativi e delle applicazioni che afferiscono l'imposta pubblicitaria ed il regime tariffario ad esso collegato, adottati nel corso del tempo dall'amministrazione comunale, si evince quanto segue:

- il Comune di Napoli applica l'imposta comunale sulla pubblicità, avendo quale riferimento per l'ammontare della tariffa base gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 26 febbraio 1998, in attuazione dell'articolo 11, punto 10, della Legge n. 449 del 27.12.1997, la tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità è stata aumentata nella misura del 20%, portandola al valore di £. 38.400/mq;
- le maggiorazioni della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità previste dalla normativa di rango primario vengono applicate nella misura massima consentita ivi indicata;
- le maggiorazioni demandate all'autonoma determinazione dei singoli enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 3, comma 6, e 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/1993 sono applicate dal comune di Napoli avendo, rispettivamente, considerato il periodo 1 aprile-30 giugno e 1-30 settembre per la maggiorazione stagionale ed individuato le località del proprio territorio ricadenti nella categoria speciale per l'applicazione della maggiorazione commerciale;
- alla tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità, così come sopra determinata ed alle maggiorazioni, sia quelle di carattere generale sia quelle di competenza locale, ossia all'ammontare del tributo vero e proprio, viene aggiunto, per effetto dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993), avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, il *canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti*, le cui tariffe sono a loro volta differenziate in base alle diverse zone di collocazione di tali impianti;
- tale cumulo, del valore di riferimento dell'imposta comunale sulla pubblicità individuato per ciascuna tipologia di messaggi e mezzi di comunicazione utilizzati e del canone di locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari, è previsto da quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507 /1993;
- il presupposto normativo di tale cumulo di pagamenti è stato ribadito ed esplicitato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4857/2015) e della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza, a sezioni unite, n. 21545/2017);
- tale pagamento richiesto ai contribuenti, corrispondente al valore complessivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone di locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, non può essere confuso con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 62 del D. Lgs. 446/1997 (CIMP), così come confermato anche dall'orientamento prevalente della Commissione Tributaria Regionale della Campania (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 191/18/2018 e 7775/18/2018);
- nelle Norme di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune di Napoli non ha escluso, infatti, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ma ne ha previsto il superamento con il regime tariffario previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 446/1997 in prospettiva futura che, ai sensi di legge, avrebbe dovuto avvenire con l'adozione di uno specifico regolamento attuativo che, però, non si è mai concretizzato in un provvedimento di siffatta natura e portata; superamento che, allo stato, è previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 608 del 13.12.2018 di proposta al Consiglio comunale, di riordino dell'intera materia, avente ad oggetto: *"Approvazione del Regolamento Comunale sulla comunicazione pubblicitaria nel territorio del Comune di Napoli, del Piano Generale degli Impianti, delle Pubbliche Affissioni e sull'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari"*;

### Rilevato che

dalla ricostruzione cronologica delle norme in materia pubblicitaria, per quanto riguarda la tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, sussiste una differenza tra il valore di riferimento applicato dall'amministrazione comunale, pari a £ 38.400/mq, e quello fissato nel vigente testo di legge, pari a £. 38.000/mq, differenza di £ 400/mq

che trova fondamento nei provvedimenti amministrativi, innanzi indicati, approvati nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa di rango primario all'epoca vigente;

**Considerato che**

l'articolo 1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”*;

dalla formulazione di tale norma si desume che gli aumenti di che trattasi non possono estendersi alle fattispecie pubblicitarie (art. 15, commi dal 2 al 5, del D. Lgs. 507/1993) per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato per il computo delle relative tariffe;

che l'Amministrazione comunale di Napoli, avendo deliberato fin dal 2013 lo stato di pre-dissesto, rimodulando da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 29.11.2018, il relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, si trova nella condizione di dover applicare, tra l'altro, quanto previsto dall'articolo 243 bis, comma 8, lettera a, del TUEL che testualmente recita: *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”*;

risulta, per quanto sopra richiamato, appropriato assumere quale valore di riferimento per gli aumenti previsti dall'art. 1, comma 917, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, i valori monetari attualmente vigenti nell'ordinamento tributario del comune di Napoli, sia per quanto riguarda la tariffa base dell'imposta sulla pubblicità sia per quella del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Considerato, altresì, che**

per il pagamento della pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta dai contribuenti in rate trimestrali anticipate qualora essa sia di importo superiore a lire tre milioni ed in un'unica soluzione qualora l'importo sia inferiore a tale valore;

le scadenze di pagamento per gli importi di cui al capoverso che precede sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, per gli importi superiori ai tre milioni di lire, e al 31 gennaio per il pagamento degli importi inferiori a tale valore;


la Napoli Servizi S.p.A. svolge attività propedeutiche e di supporto all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed in ragione di tale ruolo gestisce il sistema informativo per dette entrate comunali;

la Napoli Servizi S.p.A., d'intesa con il Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri tributi, provvede alla generazione del supporto informatico, propedeutico alla successiva stampa, imbustamento e postalizzazione, degli avvisi di pagamento/scadenza a cui corrisponde la riscossione spontanea, prima fase del complessivo processo di riscossione dell'imposta, per cui occorre differirne le scadenze di pagamento nonché prevedere opportune forme di informazione ai contribuenti derivanti dall'approvazione del presente provvedimento;

**Visto che**

l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, così come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *“In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”*;

IL SEGRETARIO GENERALE



7'

tale norma, oltre a prevedere una espressa deroga al principio generale della irretroattività delle norme tributarie, stabilisce l'applicabilità delle tariffe di che trattasi anche in caso di tacita approvazione di quelle adottate in precedenza da parte di un ente locale, delineando una disciplina rafforzata del principio di ultrattività delle tariffe dei tributi locali per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

### **Ritenuto**

di poter avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 919, della facoltà di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

di dover avvalersi di tale facoltà anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 243 bis, comma 8, lettera a, del TUEL, e pertanto nella misura massima consentita dal citato articolo 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, ovvero nella misura del 50% delle tariffe della imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni, così come vigenti nell'ordinamento tributario del comune di Napoli;

di adottare quale valore di riferimento per i suddetti aumenti della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità quello di £ 38.400/mq e, per la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, quella *per ogni periodo*, di £. 2.800/mq *per i primi 10 giorni* e di £. 840/mq *per ogni successivo di 5 giorni o frazione*;

che, per effetto del presente provvedimento, occorre adeguare nel più breve tempo possibile il sistema informativo di gestione delle entrate di che trattasi, gestito dalla Napoli Servizi s.p.a.;

che occorre differire, limitatamente al corrente esercizio finanziario, le date di scadenza attualmente in vigore per il pagamento dell'imposta di pubblicità, in modo da permettere una adeguata informazione ai contribuenti, individuando un diverso scadenziario dei pagamenti, così come di seguito riportato: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, per gli importi superiori ai tre milioni di lire, e 30 aprile per quelli inferiori a tale valore;

che i contribuenti che, alla data di esecutività del presente provvedimento, avessero già effettuato il versamento, in tutto o in parte, dell'imposta per l'anno in corso, potranno regolarizzare la propria posizione senza alcun onere aggiuntivo purché l'integrazione del pagamento, derivante dagli aumenti tariffari di cui al presente provvedimento, avvenga entro la prima scadenza utile così come sopra individuata;

che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Bruno Ricci




Con voti UNANIMI,

### **DELIBERA**

1. aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
2. escludere da tali aumenti le fattispecie pubblicitarie di cui all'articolo 15, commi da 2 a 5, del Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato per il computo delle relative tariffe;

A. SEGRETARIO GENERALE





3. precisare che il predetto aumento del 50% assume, quali valori di riferimento monetari quelli attualmente vigenti nell'ordinamento tributario del comune di Napoli, di seguito riportati:

- per la tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità: £. 38.400/mq (pari ad € 19,831/mq)

	<i>per ogni periodo</i>	
- per la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni	<i>per i primi 10 giorni</i>	<i>successivo di 5 giorni o frazione</i>
	£. 2.800/mq	£. 840/mq
	(pari ad € 1,446/mq)	(pari ad € 0,4338/mq);

4. stabilire, conseguentemente, che gli importi per l'applicazione della tariffa base dell'imposta sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni che si effettuano nel territorio del comune di Napoli a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono quelli appresso indicati:

- per la tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità: £. 57.600/mq (pari ad € 29,747/mq)

	<i>per ogni periodo</i>	
- per la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni	<i>per i primi 10 giorni</i>	<i>successivo di 5 giorni o frazione</i>
	£. 4.200/mq	£. 1.260/mq
	(pari ad € 2,169/mq)	(pari ad € 0,6507/mq);

5. aumentare, altresì, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità riferite a specifiche modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari che si effettuano nel territorio del comune di Napoli così come di seguito riportato:

<i>tariffa per la pubblicità effettuata sui veicoli</i>		
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	art. 13, comma 3, del D. Lgs. 507/1993	£. 216.000 (pari ad € 111,554)
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.		£. 144.000 (pari ad € 74,369)
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie		£. 96.000 (pari ad € 49,579)
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi</i>	art. 14, comma 1, del D. Lgs. 507/1993	£. 192.000 (pari ad € 99,159)
<i>tariffa per la pubblicità effettuata con proiezioni luminose</i>	art. 14, comma 4, del D. Lgs. 507/1993	£. 12.000 (pari ad € 6,197)

6. applicare, oltre a tutte le *maggiorazioni* della tariffa base dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, quelle previste dall'art. 4, commi 1 e 2 (maggiorazione commerciale) e dall'art. 3, comma 6 (maggiorazione stagionale) del medesimo testo normativo nella percentuale massima consentita, con la precisazione che per quest'ultima maggiorazione, in continuità con quanto fino ad ora effettuato e, quindi, a conoscenza degli operatori del settore, verrà considerato il periodo 1 aprile-30 giugno e 1-30 settembre, nelle more di un aggiornamento dei periodi in cui si registrano rilevanti flussi turistici per la città di Napoli, per il quale fin da ora si dà mandato al Servizio proponente il presente provvedimento di elaborare una proposta che, in aderenza al dettato normativo, sia basata su *oggettivi indici di ricettività* da rendere operativa dal prossimo esercizio finanziario;

7. stabilire che, per il solo corrente esercizio finanziario, le scadenze di pagamento per l'imposta comunale sulla pubblicità che su base annua superano i tre milioni di lire (pari ad € 1.549,37) sono così modificate: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre, e 30 aprile per gli importi inferiori a tale valore, con la precisazione che per i contribuenti che avessero già effettuato il versamento, in tutto o in parte, per l'assolvimento dell'imposta dell'anno in corso, potranno regolarizzare la propria posizione senza alcun onere aggiuntivo purché l'integrazione del pagamento già effettuato, derivante dagli aumenti tariffari di cui al presente provvedimento, avvenga entro la prima scadenza utile così come sopra individuata;

8. demandare alla Napoli Servizi S.p.A., in esecuzione delle indicazioni che conseguono all'adozione del presente provvedimento, l'adeguamento entro il 15 marzo p.v. del sistema informativo di gestione delle entrate di che trattasi, avendo cura di effettuare una adeguata attività di informazione ai contribuenti interessati agli aumenti tariffari, anche in ordine al differimento delle relative scadenze di pagamento che, si ribadisce, sono valide solo per il corrente anno d'imposta;

9. dare mandato al Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri tributi di aggiornare, per le entrate oggetto del presente provvedimento, le corrispondenti previsioni del redigendo Bilancio di Previsione 2019-2021.

Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

L'Assessore al Bilancio

*Dott. Enrico Panini*



Il Dirigente del Servizio

*Dott. Bruno Ricci*



Visto: il Direttore Centrale Servizi Finanziari

*Dott. Raffaele Grimaldi*



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. .....5.....DEL 08/02/2019, AVENTE AD OGGETTO: Aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il Dirigente del Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri tributi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addì, .....

IL DIRIGENTE

*[Handwritten signature]*

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 10 FEB. 2019 e protocollata con il n. 12/48.....;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

*favorevole*

*[Handwritten signature]*

Addì, ..... 11/21/2019 .....

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

**Proposta di deliberazione del Servizio Gestione IMU Secondaria ed altri Tributi - prot. 5 dell'8.2.2019 – pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 26.2.2019 – SG 60**

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto l'Amministrazione intende aumentare del 50%, a decorrere dall'1.1.2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 507/1993, dettando nel contempo alcune disposizioni circa l'ambito di applicazione di tali aumenti tariffari. Si intende, inoltre, applicare la maggiorazione commerciale e la maggiorazione stagionale, stabilendo, nel contempo, le scadenze di pagamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e demandando alla Napoli Servizi s.p.a. l'adeguamento del sistema informativo di gestione delle entrate.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: “*Favorevole*”.

Letto il parere contabile che recita: “*Favorevole*”.

La dirigenza proponente ricostruisce, nella parte narrativa, il quadro normativo vigente in materia e ripercorre le determinazioni assunte dall'Ente riguardo alle tariffe delle quali, con il provvedimento in oggetto, si propone l'aumento. In proposito, si pone in evidenza, che gli aumenti in questione sono proposti nell'esercizio delle facoltà riconosciute all'Ente sia dall'art. 1, comma 919, della L. 145/2018 (punto 1 del dispositivo) sia dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

Si richiamano:

- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, in cui si prevede che “*[...] le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. [...]*”;
- l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 507/1993, in cui si stabilisce che “*Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità [...] nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.*”;
- l'art. 4 del D. Lgs. 507/1993, in cui si dispone che “*1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. 2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato [...]; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.*”;
- l'art. 1, comma 919, della L. 145/2018, in cui si prevede che “*A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.*”

Si pone in evidenza che con il provvedimento in oggetto la Giunta demanda al dirigente proponente, “*nelle more di un aggiornamento dei periodi in cui si registrano rilevanti flussi turistici per la città*

S.L.

VISTO:  
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

*di Napoli” l’elaborazione di una proposta “basata su oggettivi indici di ricettività da rendere operativa dal prossimo esercizio finanziario”.*

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l’istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica.

Attiene, altresì, alla dirigenza l’esercizio, nell’ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, del potere/dovere di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi, con riferimento al punto 8 del dispositivo, delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

Spetta all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva, tenendo conto che l’azione amministrativa si informa ai principi di buon andamento e imparzialità.

Il Segretario Generale



VISTO:  
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. ... 58 ... del 27/02/2019 composta da n. 14 ... pagine progressivamente numerate  
 nonchè da allegati come descritti nell'atto.\*  
 \* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 01/03/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

.....

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi .....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

**Attestato di compiuta pubblicazione**

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

**Attestazione di conformità**

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

- divenuta esecutiva in data ..... (1);
- Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate
- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;  
 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.